

Ascom Notizie



Quindicinale

Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi
della provincia di Lucca

Redazione e Amministrazione: Lucca - Via Fillungo 121 - tel. 0583 47311 Spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c L. 662/96 - filiale di Lucca
Aut. Trib. di Lucca n. 185 del 21/4/66 - Dir.Resp. Umberto Chiesa - STAMPATO CON MEZZI PROPRI

NOTIZIARIO N. 1041
Lucca, 15 luglio 2008

www.confcommercio.lu.it
E-mail info@confcommercio.lu.it

LA TUA ASSOCIAZIONE TI FA RISPARMIARE CON LE SUE CONVENZIONI

Hai chiesto un preventivo gratuito per valutare l'effettivo risparmio di cui puoi usufruire?

Chiama il numero 0583/47311

Risparmio Assicurativo

Vittoria Assicurazioni

Risparmio Gas

UNOGAS

Risparmio Energetico

TRADECOM

*Gli incaricati non sono venditori esclusivi, potranno quindi proporvi altre offerte promozionali estranee alle convenzioni Confcommercio e non garantite da Confcommercio.

IN QUESTO NUMERO

Pag.1 Convenzioni... con
l'Associazione

Pag.2 - 3 Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico.
In vigore dal 25 giugno
2008

Pag.4 Commercializzazione delle
carni ottenute da bovini di
età non superiore a dodici
mesi

DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2008

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008 il decreto legge recante la dicitura "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico". Il Decreto anticipa sostanzialmente la manovra economica, che tradizionalmente occupava le Aule di Camera e Senato in autunno e che quest'anno il Governo ha deciso di accorpate al Documento di programmazione economica e finanziaria.

Le principali disposizioni riguardano:

Studi di settore e soppressione dell'elenco clienti e fornitori (art. 33)

A decorrere dall'anno 2009, gli studi di settore dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta in cui entrano in vigore, anziché entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per il solo periodo d'imposta 2008, la pubblicazione degli studi dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2008.

A decorre dall'entrata in vigore del decreto legge, è abrogato l'obbligo di compilazione e di invio dell'elenco clienti e fornitori, introdotto dal DL 223/2006, ed è soppressa la sanzione amministrativa per l'omissione dell'elenco e della comunicazione IVA di cui al comma 1 dell'art. 8-bis del DPR 322/1998, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri.

Abolizione divieto di cumulo fra pensione e redditi di lavoro (art 19)

A decorrere dall'1.1.2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate con

il sistema retributivo sono interamente cumulabili con i redditi derivanti da lavoro dipendente ed autonomo.

Sempre dall'1.1.2009 le pensioni dirette liquidate nel sistema contributivo prima del compimento di 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni di età per le donne sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, a condizione che gli interessati possano far valere determinati requisiti.

Rapporti di lavoro (art. 39, comma 8)

Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL, in via telematica o via fax, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il nome del coniuge, dei figli, dei parenti, degli affini, degli affidati del datore di lavoro ovvero dei soci di ogni tipo di società eventualmente adibiti al lavoro.

Abrogazione penalizzazione contributiva part-time (art.39, co. 10, lett. m)

E' abrogata la norma, introdotta dalla legge 247/2007, che prevedeva una penalizzazione contributiva per i contratti a tempo parziale con orario inferiore a 12 ore settimanali.

Contratto a termine (art.21)

Viene precisato che il contratto a termine può essere instaurato anche per ragioni riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro. Con riferimento alla nuova disciplina legale che ha stabilito in misura pari a 36 mesi anche non continuativi il limite massimo di durata per i contratti a termine, si demanda alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale la fa-

coltà di determinare disposizioni in deroga. Naturalmente il rinvio è fatto sempre alle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

La medesima possibilità di deroga è prevista riguardo al diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni, introdotto dalla legge n. 247/07 a favore dei lavoratori a termine che abbiano lavorato per un periodo superiore a sei mesi.

Apprendistato professionalizzante (art. 23)

Il Decreto demanda alla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale ovvero agli enti bilaterali la individuazione dei profili formativi, nel caso in cui la formazione sia impartita esclusivamente dalle aziende.

I medesimi soggetti fissano anche la durata e le modalità di erogazione della formazione nonché il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione sul libretto formativo.

Viene inoltre soppressa la durata minima fissata in due anni.

Orario di lavoro (art. 41)

Si elencano di seguito le numerose modifiche che introducono disposizioni applicative di completamento della normativa di cui al d. lgs. n. 66/03.

- Definizione lavoratore notturno: viene individuato per legge un periodo minimo di tre ore lavorative.

- La definizione di "lavoratore mobile" è modificata con il riferimento all'attività di trasposto passeggeri e merci che s'intende sia "per conto proprio che di terzi".

- Particolarmente attesa anche l'integrazione delle attività cui non si applicano le disposizioni di legge in materia di orario di lavoro con gli addetti ai servizi di vigilanza privata.

- Ulteriore eccezione alla continuità del riposo giornaliero è riferita ora anche alle attività caratterizzate da "regimi di reperibilità".

- Di notevole rilievo la norma per la quale il giorno di riposo settimanale va calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Ciò risolve non pochi problemi in particolare per l'organizzazione dell'attività nei periodi di derogabilità alla chiusura domenicale ed all'obbligo della coincidenza del riposo con la domenica.

- Un importante chiarimento, atteso da tempo, definisce meglio il concetto di attività a turni, ai fini del diritto alla consecutività delle 24 ore di riposo settimanale e del cumulo di queste con le 11 ore di riposo giornaliero; si ha, quindi, una tale attività anche quando il singolo lavoratore, sia pure non inserito in una squadra, cambi il proprio turno: pertanto sarà possibile usufruire del periodo di riposo in maniera frazionata.

- Notevolmente riviste le disposizioni in materia di sanzioni per infrazioni al riposo giornaliero e settimanale: in tali ipotesi viene eliminata la conseguenza della sospensione dell'attività prevista dalla ben nota Legge n. 123/07, da noi a lungo contrastata, e vengono diversamente articolate le sanzioni amministrative per tali mancanze. In particolare è incrementata la pena pecuniaria per la violazione del riposo settimanale i cui importi minimo e massimo aumentano rispettivamente da 105/630 a 130/780 euro. La sanzione per violazione al riposo giornaliero, ridotta

nel valore (da 105/630 a 25/100 euro) viene però meglio specificata con il collegamento ad ogni singolo lavoratore e ad ogni periodo di 24 ore.

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro e tenuta dei documenti di lavoro (articoli 39 e 40)

Viene dedicata una attenzione particolare alla tanto attesa semplificazione degli adempimenti burocratici innanzitutto con l'abrogazione dei libri matricola e dei libri paga, sostituiti da un "libro unico del lavoro" nel quale, con riferimento ai lavoratori di occupati con qualunque forma di rapporto lavorativo (subordinato, "co. co. co.", associazione in partecipazione) devono essere riportati tutti i riferimenti anagrafici e quelli relativi al rapporto lavorativo (qualifica e livello, retribuzione, anzianità di servizio e posizioni assicurative) e tutte le altre indicazioni già previste circa i trattamenti economici e le trattenute, le prestazioni ricevute dagli enti previdenziali, le presenze e le ore lavorate, le assenze, le ferie ed i riposi.

Il libro unico va compilato mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo.

Un decreto del Ministero del Lavoro disciplinerà, entro trenta giorni, la fase transitoria con le modalità e tempi di tenuta del nuovo documento; pertanto facciamo riserva di tornare sull'argomento con apposita comunicazione esplicativa.

Durata e rinnovo carta d'identità (art. 31)

La validità della carta d'identità è estesa da 5 a 10 anni.

La nuova disposizione si applica anche alle carte di identità in corso di validità alla data del 25 giugno corrente anno.

Tra 180 e 90 giorni prima

della scadenza, i comuni dovranno informare i titolari della carta di identità ai fini del rinnovo.

Certificazioni e prestazioni sanitarie (art. 37)

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, per garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini e imprese ed eliminare gli adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, saranno individuate le disposizioni da abrogare con decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Viene inoltre modificato il TU in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/98) eliminando il riferimento alle norme più favorevoli e stabilendo in via generale la non applicabilità del medesimo ai cittadini degli altri Stati membri salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

Impresa in un giorno (art. 38)

L'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato fin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

Apparecchi di misurazione (art. 34)

Le funzioni esercitate dalle Camere di commercio in materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici sono attribuite ai comuni, che dovranno individuare al proprio interno un responsabile per le attività relative, tra l'altro, al controllo di conformità delle bilance e degli altri strumenti di misura (erogatori di carburante).

COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI

OTTENUTE DA BOVINI DI ETÀ' NON SUPERIORE A DODICI MESI

Il regolamento CE 700/2007 prevede una serie di adempimenti riguardo le condizioni di commercializzazione nella Comunità delle carni (intese come carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no) ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, macellati dopo il 1 luglio 2008, sia prodotte all'interno della comunità che importate da paesi terzi, commercializzate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

Tutti i bovini di età non superiore ai dodici mesi devono essere classificati al macello in una delle due categorie:

- categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi – lettera di identificazione V
- categoria Z: bovini di età superiore a otto ma non superiore a dodici mesi – lettera di identificazione Z

(Tale identificazione deve essere effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto dell'animale.)

Le carni bovine di età non superiore a dodici mesi possono essere commercializzate con denominazioni di vendita specifiche per i singoli paesi della CE; per l'Italia tali denominazioni sono:

- per le carni categoria V: "vitello" o "carne di vitello"
- per le carni categoria Z: "vitellone" o "carne di vitellone"

In ogni fase della produzione e della commercializzazione gli operatori devono apporre sulle carni ottenute da bovini di età non superiore ai dodici mesi, una etichetta riportante le seguenti informazioni indicanti l'età:

- "età della macellazione: sino a 8 mesi" per le carni ottenute da animali di età non superiore a otto mesi

- "età alla macellazione: da 8 a 12 mesi" per le carni ottenute da animali di età superiore a otto mesi e non superiore a dodici.

Da ricordare che l'età deve essere indicata in numero (rettifica al Reg. CE del 19/02/08)

In ogni fase della produzione e commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore ai dodici mesi, gli operatori devono registrare le seguenti informazioni:

- al macello: numero di identificazione e data di nascita degli animali;
- al macello e al sezionamento: un'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento; un'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra l'identificazione degli animali e la denominazione di vendita, l'età della macellazione e la lettera di identificazione della categoria che figurano sull'etichetta delle carni.

LE NOSTRE SEDI

LUCCA - Via Fillungo 121
LUCCA - Viale Carlo del Prete

lu-ma-me-gio-ve 8,30-13 / 14,30-18 tel. 0583 47311 fax 48587
(venerdì pomeriggio chiuso al pubblico) tel. 0583 464321 fax 496708

CAPANNORI - via della Posta, 5

lu-ma-me-gio-ve
8,30-13,30/ 14,30-17,30

tel. 0583 429303
fax 0583 429962

CASTEL.GARFAGNANA - via Farini, 2

giovedì 9,30-12,30 / 14,30-17

tel. 0583 62548
fax 0583 641205

FORNACI DI BARGA - p.zza IV Novembre

mercoledì 14,30-18
venerdì 9,30-12,30

tel. 0583 708118

GALLICANO - via Roma, 23/F

lu-ma-me-gio-ve 8,30-12 / 13-17,30

tel. 0583 74596
fax 0583 748140

FORTE DEI MARMI - c/o Ass. Albergatori
via Franceschi, 8

mercoledì 15,30-17

tel. 0584 82007
fax 0584 89533

LIDO DI CAMAIORE - p.zza S.Cuore, 18

lu-ma-me-gio-ve 8-13 / 14,30-17,30

tel. 0584 618654
fax 0584 66106

PIETRASANTA - p.zza Stazzone, 1

martedì 15 - 18
giovedì 15 - 18

tel. 0584 792111
fax 0584 792111

VIAREGGIO - via S. Antonio, 8

lu-ma-me-gio-ve- 8-13 / 15,30-18,30
sabato 9-12

tel. 0584 962646
fax 0584 943089